

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 18/03/2021

FATTO

Il cliente deduce di essere titolare, unitamente ad altro soggetto ed in qualità di erede degli originari contestatari, dei seguenti buoni fruttiferi postali: n. 3 buoni Serie P, del valore di Lire 1.000.000 l'uno; n. 2 buoni Serie O, del valore di Lire 2.000.000; emessi, rispettivamente, in data 6.5.1988, 5.8.1986, 4.11.1986, 4.10.1986 e 4.11.1986.

Il cliente sostiene che l'intermediario ha liquidato i titoli applicando un rendimento inferiore a quello previsto originariamente sul retro dei titoli; che, in particolare, sul retro dei buoni della Serie O è presente una timbratura della Serie P, tuttavia illeggibile; che su due dei buoni della Serie P non è presente alcun timbro, mentre sul terzo è presente una timbratura illeggibile; che, in ogni caso, anche in caso di timbrature leggibili, deve prevalere la disciplina più favorevole al consumatore per il principio del legittimo affidamento; che anche in caso di prevalenza delle timbrature per il primo ventennio, per il terzo decennio spetterebbe, comunque, il rendimento della Serie O.

Esperito senza successo il reclamo, chiede per tutti i buoni il riconoscimento dei rendimenti originariamente indicati sui titoli, oltre interessi moratori dal reclamo al saldo e legali e spese legali quantificate in € 766,60.

L'intermediario con le controdeduzioni eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza temporale e l'incompetenza per materia. Nel merito osserva che la serie ordinaria "Q" fu istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; che detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); che il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto



per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; che i buoni in controversia sono stati emessi su moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; che in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, l'intermediario ha apposto il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro; che, alla scadenza, l'intermediario ha correttamente offerto al titolare l'importo calcolato ai tassi indicato nel DM 1986 fino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Evidenzia, altresì, che un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione; che l'operato dell'Intermediario è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018); che la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo); che il sottoscrittore conosceva la Serie di appartenenza dei buoni sottoscritti ed il loro rendimento; che i buoni non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione e ad essi non si applicano i principi di autonomia causale e letteralità; che non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole, e poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019). Chiede, pertanto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza e, nel merito, che sia rigettato.

Con le repliche la parte ricorrente ribadisce la propria posizione.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato, in primo luogo, ad esaminare le eccezioni preliminari di incompetenza formulate dall'intermediario. Entrambe le eccezioni sono infondate. Si deve richiamare in proposito la costante giurisprudenza dell'ABF, di cui costituiscono esempio la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673/2013 e quella di questo Collegio n. 18961/2020, alla cui motivazione si fa espresso rinvio.

Venendo al merito, Il Collegio osserva che il cliente afferma di essere titolare, per successione ereditaria, di n. 5 buoni fruttiferi postali trentennali. La domanda formulata in sede di ricorso è orientata ad ottenere il riconoscimento "così come originariamente previsto" sul titolo. Nel corpo del ricorso ed in sede di repliche, tuttavia, il cliente formula anche domande subordinate chiedendo, qualora il Collegio ritenesse applicabili le condizioni previste da uno/entrambi i timbri presenti sul retro: (i) per i buoni originariamente della Serie O, che il Collegio riconosca i rendimenti della Serie P per i primi venti anni e della Serie O per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza del titolo e, in via ulteriormente subordinata, che il Collegio riconosca i rendimenti della Serie O per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza del titolo; (ii) per i buoni originariamente della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Serie P, che il Collegio riconosca i rendimenti della Serie P per i primi venti anni e della Serie O per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza del titolo.

Il Collegio, ciò posto, richiama il costante orientamento secondo il quale la domanda avente a oggetto i rendimenti più favorevoli indicati sul retro dei titoli, per i primi 20 anni, può essere accolta qualora, nonostante la presenza di un timbro recante rendimenti di una serie diversa, questo sia illeggibile. L'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto "non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore". Viceversa, per i rendimenti successivi al 20° anno, l'orientamento dei Collegi è nel senso di considerare prevalente la dicitura originaria, se il timbro modificativo non contiene rettificazioni al riguardo (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1209/2020)

Esaminando i buoni oggetto della controversia emerge che il buono *002 della Serie P/O presenta un timbro leggibile di modifica delle condizioni per i primi venti anni e, pertanto, per questo periodo la domanda non merita accoglimento. Per contro, merita accoglimento la domanda relativa al periodo dal 21° al 30° per il quale dovranno essere applicate le condizioni riportate sul titolo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6140/2020; Collegio di Milano, decisioni nn. 2987/2018; 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Collegio di Roma, n. 226/2013).

In relazione al buono n. *001 della serie P/Q il Collegio rileva che lo stesso risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986) su modulo cartaceo della serie "O", timbrato per la serie "P", ma sul fronte del titolo è precisata la sua appartenenza alla serie "Q/P". Sul retro risultano apposti due timbri, attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, di cui il primo per la serie P/O ed il secondo, parzialmente illeggibile, verosimilmente recante variazione della serie in Q/P.

Ebbene considerato che il secondo timbro non appare leggibile, a tale buono, per i primi venti anni, dovranno essere applicate le condizioni della Serie P/O. Per il terzo decennio, invece, dovranno essere applicate le condizioni previste dal titolo.

In relazione ai buoni nn. *045 e *010 il Collegio evidenzia che gli stessi risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986), su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte dei buoni è precisata la loro appartenenza alla serie "Q/P", mentre sul retro risultano apposti timbri, presumibilmente attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, parzialmente illeggibili.

Ebbene considerata l'illeggibilità dei timbri modificativi, il Collegio reputa che, per i primi venti anni, dovranno essere applicate le condizioni della Serie P. Per il terzo decennio, invece, dovranno essere applicate le condizioni previste dal titolo.

Venendo all'ultimo buono n. *016 della Serie Q/P il Collegio sottolinea che lo stesso risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986), su modulo cartaceo della serie "P"; tuttavia, non risultano visibili timbri modificativi.

Conseguentemente, a tale buono dovranno essere applicate per l'intera durata (1°-30° anno) le condizioni della Serie P.

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi nei limiti di cui al dispositivo; non può, invece, essere accolta la domanda di refusione delle spese legali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 349872012).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9400 del 08 aprile 2021

Il Collegio accoglie in parte il ricorso e dispone che l'intermediario, con riferimento al buono n. *002 della serie P/O, applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno; per il buono *001 della serie P/Q applichi le condizioni della serie P/O per il periodo dal primo al ventesimo anno e le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno; per i buoni nn. *045 e *010 della serie Q/P applichi le condizioni della serie P dal primo al ventesimo anno e le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno; per il buono *016 della serie Q/P applichi le condizioni della serie P per il periodo dal primo al trentesimo anno; per tutti i buoni oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA